



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

2° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Ragioneria generale e gestione risorse umane
U.O. Trattamento giuridico e Gestione del personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 47 DEL 23-03-2012

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di giorni 26 di congedo straordinario all'Esecutore stradale cat. Economica B3 Sig. Zingale Salvatore Aurelio, nato il 25/09/1961, a decorrere dal 12.03.2012 al 06.04.2012, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388 del 2000, dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001, della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e dell'art.4 del decreto legislativo n°119/2011 (Matricola n° 2223).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 02.02.2012, assunta al protocollo in data al 06.02.2012 al n° 0004037/12 con la quale l'Esecutore stradale cat. Economica B3 Sig. Zingale Salvatore Aurelio, nato a S.Teodoro (ME) il 25.09.1961 ha chiesto di poter usufruire di giorni 26 di congedo straordinario a decorrere dal 12.03.2012 e fino al 06.04.2012, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificata dalla legge n° 250/2002 e della sentenza della Corte Costituzionale N° 158/2007, per assistere la moglie convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati;

VISTO il nulla - osta dell'Ing. Sidoti Pinto Benedetto;

VISTO il Verbale della Commissione Medica agli atti di questo ufficio dal quale risulta che la Sig.ra Rattoballi Ausilia Giuseppina è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA, altresì, la dichiarazione del 02.02.2012 della Sig.ra Rattoballi Ausilia Giuseppina coniuge del dipendente summenzionato, con la quale la stessa ha dichiarato di non essere ricoverata a tempo pieno in struttura specializzata, di non essere impegnata in attività lavorativa e di essere assistita con carattere di sistematicità ed adeguatezza da coniuge richiedente;

CONSIDERATO che, il Sig. Zingale Salvatore Aurelio, durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra non usufruirà dell'art.33 comma 3 della legge 104/92 per assistere la moglie come dichiarato dallo stesso.

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 60 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che ha integrato con l'aggiunta del comma 4 bis la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4 della legge n° 53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi fra madre

a padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTI i commi 5 e 6 dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18/04/2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo N° 151 del 26/03/2001, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato;

VISTO il D.L.vo 18/07/2011 N° 119 di attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n° 183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO, inoltre, l'art.4 del Decreto Legislativo n°119/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, N° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, che al punto 1- lettera B, così recita: " Il comma 5 è sostituito dai seguenti: " 5 . Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità..... ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 08/03/2000 n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta omissis.....5- ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa omissis..... 5 quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto omissis....."

CONSIDERATO, che, il dipendente summenzionato ha già usufruito di gg 125 di congedo straordinario ai sensi della normativa summenzionata,

CHE, sommando i suddetti giorni 125 agli ulteriori giorni 26, il dipendente totalizzerà gg. 151 di congedo straordinario;

CHE pertanto la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11 Dicembre 1991.

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, il Sig. Zingale Salvatore Aurelio Esecutore stradale cat. Economica B3, ad usufruire di giorni 26 di congedo straordinario ai sensi dell'art.4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 90 comma 2 della legge 388/2000, dell'art. 42 D.L.vo N° 151/2001, della sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e del decreto legislativo n° 119/2011, a decorrere dal 12.03.2002 e fino al 06.04.2012, per assistere la moglie Sig.ra Rattoballi Ausilia Giuseppina, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità.

DURANTE tale periodo al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter del D.L.vo 119/2011;

Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 5 quinquies dell'art. 4 del D.L.vo 119/2011;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli atti Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabrò)

IL RESPONSABILE
(Dott. Antonino Castriano)

Beati

Beati